Allegato "A" al N. 32816/16322 Rep.

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991, 381 (lettera A), la Cooperativa denominata Philo– Pratiche Filosofiche Cooperativa Sociale

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Milano.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata. Più propriamente, la cooperativa ha lo scopo:

- * di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso la gestione di servizi educativi;
- * di procurare ai soci occasioni di lavoro. Pertanto la società si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

La cooperativa svolge la propria attività:

- * in favore dei soci che, direttamente e indirettamente, fruiscono dei servizi educativi che costituiscono l'attività della cooperativa;
- * avvalendosi delle prestazioni lavorative, nonché dell'apporto di servizi da parte dei soci. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi, pertanto, in particolare, può svolgere la propria attività anche in favore di non soci fruitori dei servizi educativi che costituiscono l'attività della cooperativa;
- * avvalendosi delle prestazioni lavorative, nonché dell'apporto di servizi da parte di non soci.

Art. 5 - Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'offerta di un qualificato servizio di educazione e di formazione, rivolto alle diverse fasce d'età (dall'infanzia alla terza età) e alle diverse professioni, articolato secondo le differenziate esigenze dell'utenza.

Caratteristiche qualificanti della vita della cooperativa sono:

- a) la continua attività di elaborazione e rielaborazione culturale;
- b) il notevole livello di partecipazione, ispirato ai principi di una sana ed autentica solidarietà;
- c) nella responsabile libertà di contribuzione ciascuno partecipa autonomamente al sostegno economico delle attività della cooperativa sociale in base alle proprie possibilità.

La Cooperativa, per il raggiungimento del proprio scopo sociale, svolgerà in

particolare le seguenti attività:

- a) la promozione, l'organizzazione e la gestione di strutture scolastiche, culturali, formative e educative in genere;
- b) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di attività culturali di tipo umanistico, artistico, scientifico e ricreativo (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: convegni, corsi, seminari, ritiri, spettacoli):
- c) la raccolta di dati e informazioni da qualsiasi fonte;
- d) la produzione, la gestione e la diffusione, anche per via commerciale, di attività editoriali, librarie, pubblicistiche (materiali scritti, sonori, iconografici e audiovisivi su supporti cartaceo, ottico, elettronico e magnetico e comunque realizzati con ogni altro mezzo attualmente conosciuto o che possa essere scoperto in futuro), fatte salve in ogni caso le limitazioni di legge;
- e) la promozione e l'esecuzione di indagini, studi e ricerche, specie psicopedagogiche, filosofiche e socio-economiche.

Inoltre, la cooperativa potrà gestire – in modo del tutto sussidiario e finalizzato ad agevolare il proprio finanziamento – attività commerciali diverse, nei confronti dei propri soci.

La società potrà accettare anche donazioni, lasciti, eredità e contributi di ogni genere nonché accettare finanziamenti dai propri soci, nei limiti della legge e dei regolamenti in materia. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Il regolamento interno relativo ai soci lavoratori deve essere approvato nei modi e nei termini di legge.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative.

TITOLO III SOCI

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art. 2519.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) I soci lavoratori: perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e collaborare attivamente per il raggiungimento dei fini sociali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, e/o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci. Possono inoltre essere soci, nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.
- 2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91. Il loro numero non può superare il limite previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore. Il rapporto tra socio volontario e cooperativa sarà disciplinato da regolamento interno predisposto e approvato dal consiglio di amministrazione e consegnato per accettazione e presa visione a tutti i soci volontari.
- 3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

I soci minorenni concordano il loro apporto alla Cooperativa ed esercitano tutti i diritti attribuiti da legge e da Statuto ove richiesto a mezzo dell'esercente la potestà.

Possono essere altresì soci persone giuridiche pubbliche e private che abbiano una particolare attenzione alle scelte etiche.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base alla

appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del cod. civ., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo di amministrazione della cooperativa,sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori del presente statuto:

a)l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b)la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare all'organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a)l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b)l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c)il numero di quote che propone di sottoscrivere;
- d)la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- Se trattasi di cooperative, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) e d), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:
- a)la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; b)l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c)la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere assunta secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. Gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,

- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge e dal presente statuto. La cooperativa organizza la propria attività in modo tale che, in conformità al suo scopo, al suo oggetto, agli interessi e ai requisiti dei soci, sia consentito a tutti i soci di instaurare rapporti mutualistici e pertanto di:

- accedere alle opportunità di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie economiche e gestionali decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti dei fruitori del servizio.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi alla cooperativa con lettera raccomandata; ai fini del presente statuto, sono equiparate alla raccomandata email con conferma di lettura o pec.

È ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso Cooperative o altri enti facenti parte di consorzi ai quali la Cooperativa aderisca.

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:

- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli organi competenti.

Art. 12 - Trasferimento delle quote di partecipazione dei soci cooperatori

Le partecipazioni dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 13- Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) l'impossibilità di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo di amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle partecipazioni sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti dall'art. 8. In particolare, sono esclusi i soci che esercitino attività in concorrenza o conflitto con la cooperativa sia in proprio che come soci di imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa.
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con deliberazione motivata e, ove possibile, previa intimazione al socio di rimuoverne la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di partecipazioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16- Liquidazione e rimborso delle quote di partecipazione

Il rimborso delle quote di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della partecipazione, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso dell'eventuale soprapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 giorni dalla approvazione del bilancio. Il diritto alla liquidazione della quota deve essere esercitato dal socio o dai suoi eredi nel termine di decadenza di 360 giorni dalla approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale detta liquidazione è maturata. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla quota di partecipazione assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali il cui valore nominale minimo e massimo corrisponderà a quello fissato dalla legge;
- b) dalla riserva indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e ad eredi o legatari dei soci defunti.
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- f) da ogni altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti e per contributi in conto capitale da persone fisiche o da enti pubblici e privati.

TITOLO V RIUNIONE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 18 -Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la struttura dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e del presidente del

Collegio sindacale o del revisore;

- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n. 142 del 2001;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 19- Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), e), f), g), del precedente art. 18 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art. 20 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 21 - Votazioni

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 22 - Voto

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta,

soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 23- Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente dell'organo amministrativo e, in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 24- Amministrazione

La cooperativa è alternativamente amministrata con scelta da adottarsi con decisione dei soci al momento della nomina dell'organo amministrativo, da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 12, e il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'Assemblea di nomina.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e sono esonerati dal divieto di cui all'art. 2390 c.c.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 25- Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Nomina inoltre un segretario che può essere anche non socio.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla cooperativa per almeno cinque anni.

Art. 26- Adunanze del Consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di un amministratore e comunque in caso di decisioni che riguardano il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 27- Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 28- Compiti degli Amministratori

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. Nel caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 29- Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 30- Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al solo presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Il presidente ha facoltà di nominare procuratori purché non generali.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 31 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 32 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a)a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c)l'eventuale eccedenza attiva non potrà mai essere distribuita ai soci e deve essere destinata al fondo di riserva indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Nomina liquidatori

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri (detti liquidatori possibilmente saranno nominati nelle persone degli amministratori o di alcuno di essi).

Art. 34 - Devoluzione patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35- Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e

regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 36 - Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 37. Mutualità prevalente

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c., la cooperativa:

- (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- (b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La cooperativa può operare anche con terzi.

F.to CHIARA MIRABELLI
F.to FRESKO SUSANNA
F.to GAMELLI IVANO GIUSEPPE
F.to DOMITILLA MELLONI
F. to ALICE VENDITTI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

- 13 -